



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 25 della seduta del 09 FEBBRAIO 2016**

**Oggetto:** Prevenzione del rischio sismico - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 293 del 26 ottobre 2015 - Indirizzo.

**Presidente o Assessore/i Proponente/i:** \_\_\_\_ **Prof. Roberto MUSMANNO**

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (*timbro e firma*) \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i:** \_\_\_\_ **Dott. Giuseppe Antonio BIANCO - Ing. Domenico PALLARIA**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		
3	Carmela BARBALACE	Componente		
4	Roberto MUSMANNO	Componente		
5	Antonietta RIZZO	Componente		
6	Federica ROCCISANO	Componente		
7	Francesco ROSSI	Componente		
8	Francesco RUSSO	Componente		

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. = allegati.

**Il dirigente di Settore**

*Ing. Giuseppe IIRITANO*

**Il dirigente dell'UOA**

*Dott. Carlo TANSI*

Si attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione

(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

*Dott. Filippo DE CELLO*

## LA GIUNTA REGIONALE

## VISTI:

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 293 del 26 ottobre 2015, pubblicata sulla GU n. 257 del 4 novembre 2015, avente per oggetto l'*Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77* in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, di seguito indicata per brevità come "Ordinanza" relativamente all'annualità 2014;
- l'art. 2 comma 1 della suddetta Ordinanza che prevede che le Regioni possano procedere all'assegnazione di contributi - a carico del Fondo istituito con legge n. 77 del 24 giugno 2009 - per il finanziamento delle seguenti azioni:
  - a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;
  - b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica
  - c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
  - d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico.
- l'art. 2 comma 8 dell'Ordinanza che stabilisce che i contributi di cui alla lettera a) del comma 1 siano utilizzati anche per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza;
- l'art.3 comma 2 dell'ordinanza, che stabilisce che le regioni gestiscano i contributi di cui all'art.2, comma 1, lettera a, relativi a *microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza*,
- l'art. 5 commi 1) e 2) che stabiliscono di destinare tali finanziamenti a studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, unitamente all'analisi della condizione limite per l'emergenza previo cofinanziamento, da parte delle Regioni ed Enti Locali, in misura non inferiore al 25 % del costo degli studi di microzonazione;
- l'art. 5 comma 3, che stabilisce che le Regioni individuino i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e dell'analisi della Condizione limite di emergenza, definendo le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica,
- l'art. 6 dell'Ordinanza che disciplina i tempi e le modalità per accedere al contributo per gli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza nonché le modalità di approvazione degli stessi;
- l'art.3 comma 3 dell'Ordinanza, che stabilisce che le regioni definiscano il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all'art.2, comma 1, lettera b, relativi a *interventi su edifici strategici*;
- l'art. 10 dell'Ordinanza che affida alle Regioni la selezione degli interventi secondo i programmi stabiliti all'art.3 comma 3 della stessa e tenendo conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003 n.3274;
- l'art.2 comma 6 che prevede che le regioni attivino i contributi di cui all'art.2, comma 1, lettera c, relativi ad *interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati* in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato;
- l'art. 19 dell' OCDPC 293/2015 che prevede, fra l'altro, l'utilizzazione delle risorse stanziato per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), anche per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica, effettuati nei comuni di cui all'allegato 8, ancora non certificati nelle modalità di cui all'art. 6;
- l'art. 20 dell' OCDPC 293/2015 che prevede la possibilità da parte delle Regioni di utilizzare parte delle risorse stanziato per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), anche per

realizzare l'analisi della Condizione Limite di Emergenza nei comuni per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati secondo le modalità di cui all'art. 6 dell'Ordinanza;

- l'art.21 dell' OCDPC 293/2015 che stabilisce che per la redazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, per le unioni di comuni la percentuale dell'importo del cofinanziamento di cui all'art.5 può essere ridotta fino al 15%;
- l'art.23 comma 2 che dispone, al fine di monitorare lo stato di attuazione dell'Ordinanza, che le Regioni attribuiscono a tutti i comuni una classe, secondo i criteri riportati nell'allegato 9 all'Ordinanza, prima dell'utilizzazione dei fondi dell'Ordinanza stessa, e che trasmettano gli elenchi al Dipartimento della Protezione Civile;
- l'art. 16 dell'Ordinanza che individua le risorse per l'attuazione degli interventi per tutte le Regioni;

#### **CONSIDERATO** che:

- pur nelle more dello specifico provvedimento di ripartizione delle somme stanziare con l'Ordinanza, l'articolo 3 della stessa ordinanza definisce i criteri che devono essere seguiti per la ripartizione stessa, che sono identici a quelli delle precedenti annualità per cui le somme che saranno assegnate alla Regione Calabria sono:
  - per indagini di microzonazione sismica di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 2 della citata Ordinanza, un importo pari ad € 2.274.773,62;
  - per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dell'art. 2 della citata Ordinanza, un importo pari ad € 24.169.469,75;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 293 del 26 ottobre 2015 è la quinta di un piano pluriennale in materia di riduzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Decreto Abruzzo);
- il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha istituito con D.D.G. n. 10018 del 10 luglio 2013 e s.m.i. una commissione tecnica interdipartimentale, composta da componenti dello stesso Dipartimento Infrastrutture, del Dipartimento Ambiente e Territorio e della U.O.A. Protezione Civile per la valutazione tecnica preliminare degli studi di microzonazione degli studi di analisi della condizione limite di emergenza;
- l'art. 5 comma 7 dell'OCDPC 293/2015 prevede che a livello nazionale la Commissione Tecnica, di cui all'art. 5 commi 7 ed 8 dell'OPCM 3907/2010, istituita con DPCM del 21.04.2011, effettui anche il supporto ed il monitoraggio degli studi finanziati con la medesima Ordinanza;
- il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, in attuazione della DGR n. 64 del 27.2.2011, ha designato il rappresentante regionale previsto nella predetta Commissione Tecnica;
- al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità è affidato il controllo dell'attuazione della normativa sismica sul territorio regionale;
- per l'attivazione dei contributi per la realizzazione di studi di microzonazione sismica la Regione, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 dell'Ordinanza, deve, entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle Risorse, predisporre le specifiche per la realizzazione degli stessi;
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 dell'Ordinanza, nei successivi sessanta giorni le Regioni devono selezionare i soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica, privilegiando i territori nei quali è prioritaria la realizzazione di detti studi, individuando altresì le modalità di recepimento e utilizzo dei risultati degli studi di MS in fase pianificatoria;
- la Regione Calabria ha approvato con DGR n. 64 del 27.02.2011 le "*Linee Guida per la microzonazione sismica*" e che le stesse sono conformi agli "*Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica*", approvati in Conferenza delle Regioni il 13 novembre 2008;
- il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha selezionato, a seguito di manifestazione di interesse gli interventi strutturali di adeguamento/miglioramento sismico locale sugli edifici strategici da ammettere a finanziamento con i fondi a ciò destinati dalla precedente OCDPC 171/2014
- a seguito della predetta manifestazione di interesse è stata redatta una graduatoria di priorità di interventi, approvata con DDG n.7843 del 27.7.2015, dalla quale possono essere selezionati

interventi da finanziare con i fondi della OCDPC 293/2015

- che la UOA Protezione Civile regionale ha segnalato l'importanza di intervenire sugli edifici sedi di centri operativi misti intercomunali individuati nella pianificazione per il rischio sismico regionale/nazionale in sinergia con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

**RITENUTO** opportuno, nell'ambito delle risorse stanziare per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), attuare un programma sperimentale finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 22 dell'Ordinanza;

**RITENUTO** necessario disciplinare l'utilizzo dei fondi disponibili per la Calabria per l'annualità 2014, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico già avviate;

**RITENUTO** opportuno fissare per l'annualità 2014 in misura del 20% i contributi previsti all'art. 2, comma 2, lettera c), da stabilire ed erogare secondo le modalità di cui agli artt 12, 13 e 14 dell'Ordinanza, individuando quali Comuni su cui attivare i contributi quelli indicati nell'allegato 7 dell'Ordinanza;

## PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

**SU PROPOSTA** congiunta del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assessore alle Infrastrutture Prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

## DELIBERA

1. **Di individuare** i territori oggetto degli studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 2 dell'OCDPC 293/2015 mediante manifestazione di interesse aperta alle Amministrazioni Comunali dei Comuni indicati nell'allegato 7 dell'Ordinanza;
2. **Di dare indirizzo** per l'inserimento nel programma di interventi di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 2 dell'OCDPC 293/2015 prioritariamente, in quanto edifici strategici di interesse regionale, le sedi di centri operativi misti intercomunali individuati nella pianificazione per il rischio sismico regionale/nazionale in sinergia con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
3. **Di dare indirizzo** per l'individuazione degli ulteriori edifici pubblici di interesse strategico da inserimento nel programma di interventi di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 2 dell'OCDPC 293/2015 mediante scorrimento della graduatoria approvata DDG n.7843 del 27.7.2015;
4. **Di dare indirizzo** per la destinazione agli interventi sugli edifici privati del 20% delle somme assegnate alla Regione Calabria per l'annualità 2014 per la quota parte riservata alle lettere b+c, di cui al comma 1, dell'art. 2 dell'OCDPC 293/2015;

5. **Di dare indirizzo** per l'attuazione, nell'ambito delle risorse stanziare per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), un programma sperimentale finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 22 dell'Ordinanza;
6. **Di demandare** al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici (d'intesa con la protezione civile regionale per le attività di cui al precedente punto n. 2) l'attuazione dell'OCDPC 293/2015 e di tutte le incombenze derivanti dal presente atto deliberativo, impegnando lo stesso Dipartimento ad assumere le conseguenti obbligazioni successivamente all'assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato;
7. **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL PRESIDENTE**